

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI,
E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto:
 - a) La gestione del servizio di liquidazione, accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in conformità al D.Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e del regolamento comunale di applicazione;
 - b) L'espletamento del servizio di pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti.
 - c) L'espletamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, descritte all'art. 14 del presente capitolato, di competenza dell'ente.
2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti relative al personale impiegato, alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni.
3. I servizi di cui al presente articolo sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
4. E' vietata la sub-concessione del servizio, tranne che per le seguenti attività: materiale affissione dei manifesti, installazione/manutenzione/sostituzione degli impianti di affissione, attività di sportello, stampe e spedizioni.
5. Qualora nella vigenza della concessione dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente capitolato, la concessione ed il relativo affidamento si intenderanno automaticamente estesi ai tributi locali risultanti dalla variazione legislativa apportata. Resta inteso che in caso di modifica/abolizione delle entrate locali summenzionate le parti addiverranno ad una modifica convenzionale del contratto e al riequilibrio del sinallagma contrattuale.

Articolo 2 - Requisiti e modalità dell'appalto, classe di appartenenza Comune

1. L'Amministrazione comunale di Rubano (nel prosieguo denominata semplicemente "Comune") provvede all'affidamento dei servizi previsti al precedente articolo 1 ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53ⁱ del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446, in possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 6, comma 2^o del Decreto M. Finanze del 11 settembre 2000, n. 289 ovvero dotati degli idonei requisiti stabiliti in un Paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 1, comma 222 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244ⁱⁱⁱ, nonché del capitale minimo versato, così come previsto dall'art. 32 c.7-bis del DL 185/08 (convertito dalla L. 2/09)

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 si precisa che il Comune di Rubano appartiene alla IV classe come previsto dall'articolo 2^{iv} del D.Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507.
3. Il Comune di Rubano individua il concessionario con procedura ad evidenza pubblica aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Articolo 3 - Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni **2** (due) con decorrenza dal 1° aprile 2017 e fino al 31 marzo 2019.
2. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà garantire il servizio alle stesse condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi.

Articolo 4 - Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione del servizio in caso cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53^v del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 .
2. E' riservata al Comune la facoltà di dichiarare la decadenza durante tutto il periodo di affidamento della concessione per i seguenti motivi:
 - per mancato riversamento delle somme riscosse (*ai fini del presente punto, il versamento si intende mancato dopo 60 gg dalla scadenza di riversamento*);
 - per reiterati ritardi nel versamento delle somme riscosse alle scadenze stabilite dal presente capitolato (*ai fini del presente punto, si applica la penalità al ripetersi del ritardo per 2 volte nel periodo di concessione*);
 - per ripetute irregolarità nella gestione dei tributi oggetto della concessione;
 - per l'impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull'operato della ditta;
 - per non avere prestato cauzione o per mancato reintegro della stessa entro 30 giorni dalla sua riduzione di cui al successivo articolo;
 - per gravi e reiterate violazioni degli obblighi stabiliti dal presente capitolato
 - per scioglimento, cessazione, fallimento dell'impresa o apertura di altra procedura concorsuale.

Le violazioni indicate nel presente comma devono essere contestate a mezzo lettera raccomandata a/r al concessionario che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni.

3. La decadenza della concessione, prevista ai precedenti commi, avviene mediante apposito motivato provvedimento da notificare al concessionario nelle forme consentite dalla legge. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale il concessionario dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee.
4. Scaduto il termine di cui al precedente comma 3, il concessionario cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle

procedure di accertamento e riscossione; a tale scopo il Comune diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

5. Rimane ferma la responsabilità del concessionario per ogni danno conseguente alla decadenza previste dal presente articolo, salve le ulteriori responsabilità.
6. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per la gestione del servizio effettuata fino alla data di decadenza della concessione, al netto di eventuali danni di cui al precedente comma.

TITOLO II

Imposta sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni

Articolo 5 - Servizio di pubbliche affissioni

1. Il concessionario si impegna a svolgere il servizio delle pubbliche affissioni, ossia a compiere la materiale affissione dei manifesti pubblicitari, utilizzando gli appositi impianti, in base alle richieste degli utenti, **almeno con frequenza settimanale.**
2. Le affissioni saranno effettuate dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune, negli appositi spazi, tenuto conto della classificazione degli impianti di affissione di cui al Piano comunale delle pubbliche affissioni approvato con delibera di G.C. n. 68 del 05/09/2013.
3. Le richieste di affissioni di manifesti e di altri mezzi pubblicitari devono essere inoltrate direttamente al concessionario il quale deve provvedervi in conformità alle norme vigenti. Ogni manifesto o altro mezzo pubblicitario simile può essere affisso solo se sullo stesso viene apposta la dicitura "*Comune di Rubano - Servizio pubblicità e affissioni*" con la data di scadenza dell'affissione stessa.
4. Scaduto detto termine il concessionario deve eliminare ovvero coprire completamente i manifesti con altri nuovi o con fogli di carta, in modo da non prolungare mai l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e per cui furono riscossi i corrispondenti diritti.
5. L'eventuale deaffissione dei manifesti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti è a carico del concessionario, cui non compete alcun rimborso spese.
6. Il concessionario deve eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine e non può svolgere servizi diversi da quelli richiesti.
7. Rientra negli obblighi del concessionario curare tutti gli adempimenti necessari per la regolare e ordinata gestione dei servizi affidati sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e fiscale.

Articolo 6 - Impianti delle affissioni pubbliche

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio nelle condizioni di fatto in cui gli stessi si trovano. Tipologia, quantità e destinazione degli impianti sono indicati nell'apposito piano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/09/2013.
2. Il concessionario, provvede, esclusivamente a propria cura e spese, alla pulizia, riparazione, manutenzione ordinaria degli impianti e alla sostituzione di quelli degradati/danneggiati in modo da garantirne la perfetta efficienza e sicurezza ed il decoro dell'ambiente cittadino;
3. Il concessionario si impegna sin d'ora a provvedere, a proprie spese, al posizionamento di nuovi impianti che dovessero essere previsti da modifiche/integrazioni del suddetto piano delle affissioni;
4. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di installazione, riparazione e manutenzione o sostituzione degli impianti saranno applicate le penali di cui al precedente art. 4 del capitolato.
5. Il concessionario è tenuto a vigilare sul territorio e a relazionare sull'esistenza di impianti irregolari e abusi di ogni genere e a provvedere alla loro rimozione e custodia su semplice richiesta dell'ente;
6. Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune;
7. Al termine della concessione, il concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza ed in perfetto stato di conservazione, inclusi gli impianti nuovi installati dal medesimo concessionario in esecuzione degli obblighi previsti dal presente articolo, senza che spetti alcun compenso; eventuali inadempienze e danni degli impianti, verificate in contraddittorio con il concessionario, saranno quantificate, con conseguente rivalsa sulla cauzione.

Articolo 7 - Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto pubbliche affissioni

1. Il concessionario si impegna a curare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione ordinaria e coattiva, ed in particolare:
 - a) a richiedere, ove necessario, presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo necessari per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta;
 - b) a ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni di manifesti pubblicitari ed, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio, che deve essere svolto con le modalità specificate nel precedente capoverso "servizio di pubbliche

- affissioni”;
- c) a quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione;
 - d) a verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;
 - e) ad accertare i casi di evasione e/o elusione dell'imposta sulla pubblicità con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione o di accertamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi;
 - f) ad effettuare la riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
 - g) procedere ad una **ricognizione straordinaria** dei mezzi pubblicitari permanenti quali insegne, cartelli, targhe, stendardi, pannelli o altre forme analoghe. Tale operazione dovrà essere effettuata al massimo **entro 9 mesi dalla data di rinnovo della concessione**, e dovrà prevedere una relazione conclusiva sull'attività svolta e la predisposizione di un elenco contenente gli elementi minimi identificativi del soggetto (nominativo e indirizzo) e dell'oggetto dell'imposta (ubicazione, dimensioni, tariffe, ecc.);
 - h) gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. Le banche dati dovranno essere aggiornate tempestivamente, così da consentire all'ente la verifica puntuale dell'andamento della gestione;
 - i) a partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996^{vi}.

Articolo 8 - Corrispettivo per la gestione del servizio e minimo garantito

1. Il servizio prestato dal concessionario viene compensato ad aggio (comprensivo di ogni altro onere) nella misura del (14,25%) risultante dalla procedura esperita;
2. L'aggio si calcola sulle riscossioni dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e dei relativi accessori, con esclusione dell'importo della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza notturna e festiva di esclusiva competenza del concessionario.

3. Il concessionario, in ogni caso, dovrà assicurare in favore del Comune un incasso minimo garantito, al netto dell'aggio, per ciascun anno d'imposta, di **€. 140.000,00** (euro centoquarantamila/00).
4. Nel caso in cui modifiche normative relative ai tributi in concessione o variazioni alle tariffe disposte dal Comune determinassero una diminuzione ovvero un incremento della base imponibile e del conseguente gettito superiore al 10% rispetto a quello realizzato nell'anno precedente, si procede alla ridefinizione della misura percentuale dell'aggio e del minimo garantito, da far valere per l'anno interessato dalla variazione, in modo da assicurare il medesimo equilibrio contrattuale dell'anno precedente. La misura percentuale dell'aggio verrà rideterminata rapportando il corrispettivo riconosciuto al concessionario nell'anno precedente, espresso in valore assoluto, con il gettito dell'anno interessato dalla variazione e successivo arrotondamento all'unità superiore. Il minimo garantito, invece, sarà adeguato sulla base della variazione percentuale del gettito.
5. Il conguaglio per la somma spettante in termini di aggio viene effettuato dal concessionario stesso sui versamenti successivi alla data del provvedimento di ridefinizione delle condizioni contrattuali.

Articolo 9 - Bollettari e registri

1. Per la gestione contabile dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve istituire e compilare, secondo le modalità ivi previste, i documenti di cui all'art. 2^{vii} del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
2. Per ogni riscossione il concessionario deve rilasciare quietanza staccandola da bollettari a madre e figlia appositamente predisposti per la riscossione della tassa per la pubblicità temporanea.
3. I bollettari prima di essere posti in uso, dovranno essere vidimati dal Comune e muniti di bollo di riscontro del Comune stesso su ciascuna bolletta. Della consegna dei bollettari sarà tenuto registro di carico e scarico.
4. I bollettari, registri e stampati vari destinati al servizio, dovranno essere forniti a cura e spese del concessionario.
5. Il concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni, ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli ed a consegnarli al Comune, al termine della gestione.
6. Qualora l'appaltatore usufruisca di sistemi informatizzati e di bollette di riscossione elaborate su moduli continui o simili, queste dovranno essere preventivamente vidimate, con le modalità di cui sopra, ivi compreso il loro carico e scarico prima della loro messa in uso.

Articolo 10 - Riscossione e relativi adempimenti

1. Tutte le riscossioni ordinarie e coattive relative all'Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni avverranno su un apposito conto corrente postale del Comune, dedicato esclusivamente a tali entrate, per il quale il Comune procederà a:
 - richiedere l'autorizzazione alla stampa in proprio dei bollettini premarcati TD896;
 - attivare la rendicontazione on-line dei pagamenti;
 - attivare a favore del Concessionario apposito accesso on-line per lo scarico dei pagamenti (dati e immagini);
2. In ogni caso, il Concessionario garantisce al Comune un introito annuo pari a € 140.000,00. Qualora, pertanto, ne ricorrano le condizioni il concessionario in occasione dell'ultimo rendiconto dell'anno è tenuto ad integrare l'importo riscosso dal Comune fino a raggiungere l'importo del minimo garantito.
3. Nel caso in cui minimo garantito annuale non venga raggiunto a causa di contestazione di somme accertate, il concessionario ha diritto, a seguito delle eventuali riscossioni di tali somme, di richiedere al Comune, anche negli anni successivi, quanto già anticipato, scomputandolo in ogni caso dall'importo eccedente il minimo garantito.
4. Con cadenza mensile entro il 10 giorno deve essere redatto un rendiconto costituito dalle entrate lorde riscosse dal Comune nel mese precedente con la ripartizione della somma spettante al Comune e di quella spettante al concessionario in base alla percentuale di aggio contrattuale. Inoltre verranno consegnati, in duplice copia, prospetti riepilogativi riportanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi e numero blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa al Comune, la seconda copia deve essere trattenuta presso il concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti di controllo.
5. In occasione della trasmissione del rendiconto il concessionario provvede ad emettere fattura per quanto di propria competenza:
 - Aggio (oltre IVA di legge)
 - Diritti di urgenza (oltre IVA di legge)
 - Spese postali e di notifica recuperate dagli utenti (oltre IVA di legge)
 - Spese per procedure di riscossione coattiva recuperate dagli utenti (oltre IVA di legge)
 - Somme rimborsate (IVA esclusa)

Il Comune provvede al pagamento entro 30 giorni f.m.d.f. In caso di ritardato pagamento si applica il D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Articolo 11 - Sede, orario al pubblico e personale

1. Il concessionario si obbliga ad allestire e mantenere in Rubano, nei pressi del centro di Rubano o del centro della frazione Sarmeola, una sede operativa, ove eleggere

domicilio per tutti gli effetti del contratto; ogni lettera, invito, intimazione o notificazione fatta presso tale sede si intenderà fatta regolarmente al concessionario. I locali destinati ad ufficio, previa verifica e parere favorevole del Comune, dovranno essere idonei alle esigenze di gestione, forniti di decoroso arredamento e di telefono e facilmente accessibili al pubblico. Il concessionario, a proprie spese, dovrà curare l'installazione di adeguata segnaletica che, partendo dalla sede municipale, consenta di localizzare facilmente la sede operativa. Sulla porta di ingresso deve essere esposta un'insegna con la scritta "ABACO S.p.A.- Concessionario del servizio pubblicità e pubbliche affissioni per il comune di Rubano", integrata con i recapiti telefonici e con gli orari di apertura al pubblico.

2. L'orario settimanale di apertura al pubblico dovrà essere articolato su almeno **3** giornate lavorative e per un numero minimo di **15 ore**, fatta salva la **migliore offerta tecnica presentata in fase di gara** e fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere con adeguata motivazione l'aumento di tale orario, compresa l'estensione al sabato, per periodi limitati e per far fronte a situazioni particolari e contingente. In ogni caso, l'articolazione dell'orario dovrà essere preventivamente concordata con il Comune ed ogni eventuale sua diversa articolazione o modifica dovuta a ferie, assenze o simili dovrà essere preventivamente segnalata ed autorizzata.
3. Il concessionario si obbliga a nominare il funzionario responsabile del tributo munito di procura, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio nella sede locale, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507; Il concessionario deve comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. L'organico dell'ufficio dovrà prevedere la presenza costante di personale regolarmente incaricato, sufficiente per assicurare tutte le attività connesse ai servizi affidati in concessione e, principalmente, quelle relative all'attività di informazione ed eventuale gestione del contenzioso con cittadini e utenti. Il concessionario si obbliga ad assumere gli oneri, diretti ed indiretti, per il personale dipendente, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria. Il Comune resterà completamente estraneo ai rapporti intercorrenti fra il concessionario ed il personale, il quale, fra l'altro, non potrà accampare alcun diritto verso l'Amministrazione comunale, né durante la gestione, né alla scadenza del contratto. Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della ditta concessionaria. Tutto il personale addetto dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal concessionario. L'Amministrazione Comunale ha, in ogni caso, la facoltà di chiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione di quel personale che si riveli non adatto allo svolgimento del servizio oggetto di concessione.

Articolo 12 - Altre obbligazioni del concessionario e responsabilità

1. Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- a) a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;
- b) a contrarre per tutta la durata della concessione una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con massimali non inferiori ad €. 1.000.000,00 (euro un milione/00) per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui alla precedente lett. a), escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa;
- c) a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni, all'interno del territorio comunale, dei manifesti del Comune;
- d) a trasmettere al Comune, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nel corso dell'annualità precedente, dalla quale emerga una valutazione generale sull'andamento della gestione con particolare riguardo a:
 - quadro generale delle riscossioni avvenute nell'anno, distinte per tipologia, specificando gli importi delle sanzioni ed interessi;
 - numero avvisi di accertamento emessi;
 - numero di ricorsi aperti e chiusi;
 - qualunque altro aspetto della gestione per il quale il responsabile del servizio tributi o altro delegato, richieda chiarimenti nel corso della gestione.

Articolo 13 - Violazioni e sanzioni

2. Qualora il concessionario non provveda a coprire i manifesti scaduti, né provveda alla deaffissione dei manifesti abusivi o collocati fuori dagli appositi impianti, incorrerà nella penalità di € 10,00 per ogni manifesto irregolare e per ogni giorno di ritardo.
3. Per ogni manifesto affisso senza la dicitura "*Comune di Rubano – Servizio pubblicità e affissioni*", il concessionario incorrerà nella penalità di € 25,00.
4. Per i ritardi nella presentazione di documenti, di note e di registri richiesti dal Comune, il concessionario incorrerà nella penalità di € 100,00 al giorno.
5. In tutti gli altri casi in presenza di violazione degli obblighi assunti e/o delle disposizioni di legge ovvero in caso di giustificate lamentele da parte dell'utenza, il Comune intima al concessionario di adempiere alle disposizioni violate ovvero di fornire adeguate giustificazioni per sanare la situazione di inadempienza tramite formale diffida eseguita con lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo telegramma o PEC. Il Comune, sulla base delle motivazioni addotte, si riserva di applicare una penalità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00.
6. In caso di violazione di obblighi assunti o disposizioni di legge che prevedono adempimenti materiali, trascorso inutilmente il termine assegnato, è facoltà del

- Comune far eseguire anche a terzi detti adempimenti, imputando le spese al concessionario.
7. L'importo relativo alle suddette penalità e/o alle suddette spese dovrà essere versato alla Tesoreria comunale entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
 8. In caso di inadempienza il Comune si riserva la facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla cauzione.

TITOLO III

Servizio di Riscossione coattiva

Articolo 14 - Servizio di riscossione coattiva

1. Il concessionario si impegna ad effettuare il servizio di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale (R.D. n.639 del 14/04/1910) e procedure esecutive di cui al titolo II DPR 602/73 per le entrate tributarie e patrimoniali dell'ente, con esclusione dell'imposta comunale sulla pubblicità già regolata dal Titolo II del presente capitolato.
2. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le entrate patrimoniali sono inclusi gli affitti, il recupero delle spese legali e di giudizio, risarcimenti e i rimborsi spese a seguito di sentenze esecutive, contenzioso appalti, recupero consumi, utenze e spese condominiali, recupero somme indebitamente e/o erroneamente versate dal Comune, interessi e rivalutazioni monetarie per i ritardati pagamenti.
3. Il Comune si impegna a trasmettere, nel formato più opportuno, l'elenco nominativo dei debitori con i dati identificativi e gli importi, al fine di avviare per le operazioni di riscossione coattiva.
4. **Si precisa che il servizio di Polizia Municipale è attualmente gestito dal Consorzio Vigili Padova Ovest, che provvede autonomamente alla gestione dei proventi delle sanzioni del Codice della strada. Qualora nel corso della concessione, il Consorzio dovesse modificare il rapporto convenzionale con l'ente, o anche cessare la propria attività, il concessionario prenderà in carico anche la riscossione coattiva di tali proventi.**

Articolo 15 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il concessionario provvede, tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale e/o altre forme previste dalla legge, al recupero delle entrate non riscosse dal comune in via ordinaria, tramite le procedure esecutive e senza limiti territoriali, previste dalla legislazione vigente.
2. In caso di mancato recupero delle somme, la società concessionaria fornirà una relazione per ogni singolo debitore con indicazione dei motivi e della documentazione attestante l'impossibilità di recuperare il credito.

3. In particolare il concessionario è tenuto ad eseguire:

- la predisposizione, stampa, emissione e notifica di solleciti di pagamento (c.d. Intimazioni di pagamento) con raccomandata A.R. Entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione dell'elenco nominativo dei debitori di cui all'articolo precedente;
- l'attività di sollecito telefonico, qualora si riesca a reperire i numeri utili;
- la predisposizione, stampa, emissione di "secondi avvisi", prodromici alla notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al punto successivo, spediti con posta prioritaria, qualora l'attività di sollecito telefonico sia risultata infruttuosa o non possibile per mancanza di reperibilità dei dati telefonici;
- la predisposizione, stampa, sottoscrizione da parte del Concessionario, e notifica, a mezzo degli Ufficiali della Riscossione nominati dal Concessionario ovvero dei messi notificatori nominati dall'Ente, degli atti di Ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione della fase precedente (Intimazione di pagamento);
- il controllo e registrazione delle cartoline A.R., delle relate di notifica e dei certificati di pagamento;
- l'attivazione delle procedure esecutive possibili in base alla valutazione della situazione patrimoniale e reddituale, contingente ed attuale rispetto allo stato della riscossione, condotta su ingiunzioni notificate ai contribuenti;
- la rendicontazione e riversamento all'Ente delle somme incassate con le modalità di cui al successivo art. 16;
- la messa a disposizione dell'Ente di una procedura informatica che consenta di visualizzare, on-line con accesso web protetto, lo stato della riscossione relativamente ad ogni singolo credito, con possibilità di interrogazione secondo diverse chiavi di ricerca, nonché la gestione degli sgravi o sospensioni delle attività coattive disposte dall'Ente;
- l'insinuazione del passivo, in caso di procedure concorsuali.

Articolo 16 - Riversamenti

1. Così come previsto dall'art. 7 c.2 lett. gg-septies del DL 70/2011 il Concessionario s'impegna a riversare all'Ente le somme incassate sui c/c di riscossione, entro il decimo giorno del mese successivo rispetto al mese di riferimento;

2. Per somme incassate si intendono, le somme che risultano effettivamente accreditate al Concessionario, dall'ente Poste Italiane S.p.A. e dagli Istituti Bancari (escluse, quindi, le somme incassate direttamente dall'Ente) e per le quali il Concessionario stesso sia venuto in possesso dei relativi certificati di accredito (bollettini di pagamento o altro);

3. I riversamenti all'Ente saranno al netto:

- dei corrispettivi maturati dal Concessionario;
- delle spese di notifica degli atti della riscossione coattiva pagati dai contribuenti;
- delle spese sostenute dal Concessionario per le procedure esecutive recuperate dai contribuenti;
- delle spese sostenute dal Concessionario e non recuperate dai contribuenti,

- relativamente alla mancata notifica degli atti, al discarico o sgravio, agli annullamenti; in questi casi si applica quanto disposto dal D.M. 21 novembre 2000.
4. Entro 36 mesi dall'affidamento del lotto, il Concessionario presenta elenco formale e documentato dei crediti inesigibili;
 5. Entro i successivi 4 mesi l'Ente verifica, anche a campione, l'inesigibilità dei crediti, concede il discarico e autorizza il Concessionario a trattenere le somme spettanti secondo le disposizioni di cui al D.M. 21 novembre 2000;
 6. In caso di esito negativo del controllo, il Concessionario è obbligato entro i successivi 90 giorni dalla comunicazione ad attivare le procedure coattive richieste dall'Ente al fine di ottenere l'eventuale discarico per inesigibilità.

Articolo 17 - Altri compiti del concessionario

1. Il Concessionario non è responsabile per qualsiasi eccezione opposta dal debitore relativa al rapporto di credito intercorrente tra l'Ente creditore ed il debitore stesso.
2. Il Concessionario è tenuto a costituirsi in giudizio in caso di eventuali giudizi di opposizione alle procedure esecutive.
3. L'ente è tenuto a rimborsare al Concessionario le spese procedurali sostenute solo nel caso di eccezioni relative al rapporto di credito intercorrente tra l'ente creditore ed il debitore stesso;

Articolo 18 - Riservatezza delle informazioni

1. Il Concessionario riconosce che tutte le informazioni relative all'esecuzione del presente incarico, rivestono carattere confidenziale e segreto e, pertanto, si impegna a non divulgare ed a utilizzare le stesse solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuta in riferimento al presente contratto.

Articolo 19 - Corrispettivo

1. Il servizio prestato dal concessionario viene compensato ad aggio (comprensivo di ogni altro onere) nella misura del (7,60%) risultante dalla procedura esperita, e verrà trattenuto in fase di riversamento delle somme incassate.
2. Il Concessionario metterà a carico dei debitori e/o a carico dell'Ente i corrispettivi (aggio), le spese postali, i diritti e le competenze secondo quanto previsto dal D.M. 21 novembre 2000.

TITOLO IV

Altre disposizioni generali

Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 136/2010 (modificata ed integrata dal D.L. 187/2010), il concessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa, pena la risoluzione del contratto, tutte le transazioni finanziarie devono essere eseguite tramite istituto bancario o Poste Italiane spa.
2. L'ente, il concessionario e tutti gli eventuali appaltatori, dovranno fornire nei termini previsti tutte le informazioni sui conti correnti dedicati, previste dall'art. 3 c.7 della L. 136/2010. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il Codice Identificativo gara (CIG).

Articolo 21 - Cauzione

1. Il concessionario a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, **una cauzione il cui ammontare deve essere pari al 10% del minimo garantito annuale stabilito all'articolo 8.**
2. Detta cauzione è costituita mediante versamento di contanti presso la Tesoreria Comunale ovvero mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. In quest'ultimo caso, le polizza fideiussoria "a prima richiesta" dovrà recare espressamente la dicitura *"rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Rubano, oltre alla rinuncia dei benefici previsti dagli articoli 1945 e 1957 del C.C."*
3. Il Comune ha diritto di rivalersi, previa contestazione scritta degli addebiti, sulla cauzione nel caso in cui il concessionario non rispetti gli obblighi previsti dal presente capitolato, in particolare non provveda ai regolari versamenti mensili o qualora non disponga il versamento integrativo del minimo garantito di cui all'articolo 8. In tutti i casi, il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, pena l'applicazione della decadenza della concessione di cui all'articolo 4.
4. Nel caso di risoluzione anticipata della concessione per inadempimento del concessionario, ovvero in caso di decadenza, la cauzione sarà escussa dal Comune in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni o indennizzi dovuti al Comune stesso.
5. Al termine della concessione, liquidata e saldata ogni eventuale pendenza ed accertato l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sarà autorizzato lo svincolo della cauzione come sopra costituita.

Articolo 22 - Controllo sulla gestione

1. I servizi e le attività affidati sono svolti sotto la vigilanza del Comune che verifica l'operato del concessionario, il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione della gestione, i criteri di efficienza e di economicità posti in essere, l'attuazione ed il rispetto delle disposizioni del presente capitolato, nonché delle vigenti normative.
2. Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune intenda eseguire o fare eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che le saranno richiesti.
3. Il Comune ha il potere di esercitare ogni forma di controllo, di sorveglianza, di verifica ed esame degli atti dell'attività gestionale a mezzo del Settore Tributi dal quale il servizio dipende.
4. I funzionari a ciò preposti hanno quindi sempre, ed anche senza preavviso, libero accesso agli uffici destinati alla riscossione dell'imposta della pubblicità e diritti d'affissione, con pieno diritto di esaminare registri, bollettari e quant'altro ritengano necessario.
5. Il Comune si riserva di effettuare indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito al servizio.

Articolo 23 - Controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere fra il Comune e il Concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, esperito un tentativo di bonaria definizione entro 90 giorni dalla contestazione, sarà devoluta al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Padova.
2. Per quanto non disposto dal presente Capitolato d'oneri si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile.

Articolo 24 - Concessione, relativi adempimenti e spese contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato d'oneri;
 - b) le norme previste nel bando di gara;
 - c) la documentazione presentata dal concessionario in sede di gara;
2. L'atto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
3. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di rinnovo dell'affidamento, il Concessionario è tenuto a presentare la documentazione necessaria alla firma dell'atto di concessione, compreso il deposito spese contrattuali di cui al successivo punto ed il deposito cauzionale definitivo di cui all'art.21.

4. La mancata stipulazione della concessione e/o la mancata costituzione della garanzia definitiva determinano la revoca dell'affidamento.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione per imposte, tasse, diritti ed accessori sono a carico del concessionario.
6. Il concessionario è tenuto a dare esecuzione ad ogni eventuale adempimento normativo connesso alla comunicazione e/o trasmissione della convenzione al Ministero ed agli organi competenti.

Articolo 25 - Rinvio alla normativa generale e speciale

1. Oltre al D.Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507, alle norme contenute nel presente capitolato ed alle altre norme vigenti in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:
 - Legge del 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
 - D.Lgs.vo 31 dicembre 1992, n. 546 "Nuovo processo tributario";
 - Decreto Ministeriale 26/04/1994 "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
 - D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assistenziali;
 - D.Lgs.vo 9.4.2008, n. 81 in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
 - D.Lgs.vo 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" per la parte che attiene l'installazione, variazione, manutenzione e gestione dell'impiantistica pubblicitaria.
 - DM 21/11/2000.
2. Il concessionario, inoltre, si impegna ad applicare ogni provvedimento comunale già adottato o eventualmente da adottare e loro successive modificazioni in materia di:
 - Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni- modificato da ultimo con delibera di C.C. n. 16 del 12/06/2012;
 - Regolamento generale delle entrate tributarie, modificato da ultimo con delibera n. 7 del 27/02/2007;
 - Piano comunale delle pubbliche affissioni approvato con delibera di G.C. n. 68 del 25/09/2013;
 - Deliberazioni annuali con le quali vengono deliberate o modificate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni;

- Ogni altro provvedimento adottato dal Comune avente effetto sui servizi affidati in concessione.
3. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme generali e speciali di legge.

Appendice riferimenti normativi, di prassi e annotazioni

Articolo 53 - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

ii

Decreto M. Finanze del 11 settembre 2000, n. 289 - Articolo 6 - Requisiti finanziari

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
 - a) settecentosettantacinquemila euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
 - b) duemilionicinquecentotremila euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo può essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

iii

Articolo 1, 224 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008"

All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;
- b) il comma 6 è abrogato.

iv

D.Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507- Articolo 2 - Classificazione dei comuni

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
 - Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
 - Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

v

Articolo 53 - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

5. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
6. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
7. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
8. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

vi

Ministero delle Finanze Circolare 23.04.1996, n. 98/E

[DLV 31.12.92 N. 546 Art.11]

L'articolo in esame disciplina la capacità processuale per le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'ente locale.

Relativamente al comune, va aggiunto che, qualora la controversia riguardi l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni o la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e il relativo servizio di accertamento e riscossione sia stato affidato in concessione a norma degli articoli 25 e 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, legittimato a stare in giudizio sarà il suddetto concessionario che, in forza del citato articolo 25 del D.Lgs. del 1993, subentra al comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio.

vii

Decreto Ministero Finanze 26.4.1994 – Articolo 2 - Adempimenti dei comuni

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti:
- a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 507/1993, nonché per ogni altro rimborso di imposta o diritto, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;
- b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario;
- c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.);
- d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal segretario comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;
- e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da utilizzare qualora il comune, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, abbia consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione:
- del nominativo del contribuente;
 - della causale del pagamento (durata, dimensione e numero dei manifesti);
 - della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
 - della firma dell'incaricato della riscossione;
- f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere a) ed e) preventivamente vidimato dal segretario comunale sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed

ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

2. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

3. I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.